

TRIBUNALE DI TIVOLI

Organismo di Composizione della Crisi istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

RICORSO

Ex artt.66 e 67 Dlgs n.14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

La scrivente, Rag. Anna Maria Arese, nata a Roma il 9 ottobre 1964, con studio in via di Santa Costanza n.32 a Roma, codice fiscale: RSANMR64R49H501R, iscritta all'ODCEC di Tivoli al n.A0187, indirizzo PEC: annamaria.arese@pec.it, è stata nominata

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

dal sopracitato OCC di Tivoli, al fine di valutare la proposta di

PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.12 BIS LEGGE 3/2012 e s.m.i.

nonché l'ammissibilità dello stesso al procedimento di composizione della crisi a nome della sig.ra Licia MATTU.

INDICE

1. Premessa e scopo dell'incarico
2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente e condizioni di ammissibilità
3. Attività preliminari del gestore della crisi
4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte
5. Nucleo familiare
6. Reddito
7. Spese necessarie al sostentamento personale della sovraindebitata
8. Considerazioni riguardo il coinvolgimento del coniuge
9. Riepilogo beni messi a disposizione della procedura
10. Resoconto situazione debitoria
11. Esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori
12. Solvibilità e capacità di adempiere del consumatore
13. Proposta di accordo e ristrutturazione debiti
14. Fattibilità del piano
15. Conclusioni



1.Premessa e scopo dell'incarico

In data 18 dicembre 2023 la sig.ra Licia MATTU, [REDACTED],
[REDACTED],
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica VITALE in viale San Domenico n.58 a Sora (FR), presentava istanza di nomina con richiesta di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, presso l'Organismo di Composizione della Crisi tenuto dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli, protocollo dell'istanza n.32/2023 del 18 dicembre 2023.

L'OCC di Tivoli nominava, perciò, la scrivente quale professionista incaricato il 1mo marzo 2024, cui seguiva, alla stessa data, dichiarazione di accettazione dell'incarico e di indipendenza del gestore designato secondo quanto sancito dalle vigenti disposizioni di legge (all.1e 2).

Quindi, il giorno 11 marzo 2024, si teneva un incontro conoscitivo presso l'OCC di Tivoli tra la parte interessata, assistita dal suo difensore, Avv. Monica VITALE, ed il Gestore, incontro finalizzato oltre allo scambio di informazioni e di recapiti telefonici e postali, anche all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stesura del presente ricorso nonché alla richiesta di ulteriore materiale eventualmente mancante.

L'OCC, per il tramite del suo gestore ed ai sensi della Legge 3/2012 e s.m.i., è chiamato a:

- valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente nonché la meritevolezza della proposta di quest'ultimo.;
- redigere una relazione particolareggiata al fine di asseverare i dati forniti dal ricorrente e le ulteriori informazioni acquisite dall'OCC;
- analizzare la fattibilità e la convenienza del piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà del ricorrente.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto ed accettato, il Gestore dichiara:

- di essere iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi tenuto dall'ODCEC di Tivoli;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che vantano interessi di natura personale e/o professionale al componimento della crisi, tali da compromettere l'indipendenza del Gestore stesso;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore né legato in alcun modo a società e/o organismi di varia natura controllati e/o gestiti dal debitore e di non aver prestato la propria opera in qualsivoglia forma nei confronti degli stessi;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt.2399 e 2382 C.C. e, in particolare, di non essere interdetto, inabilitato, fallito, né è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.



2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente e condizioni preliminari di ammissibilità

La Legge 3/2012, più volte richiamata ed istitutiva del Piano del Consumatore, oggi recepita dal Dlgs n.14/2019 prima, quindi dal Dlgs n.83/2022 poi, quest'ultimo finalmente istitutivo del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza a seguito delle modifiche apportate, riservandolo alle persone fisiche che hanno contratto debiti per motivi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale, ovvero i consumatori finali, enuncia i cosiddetti presupposti soggettivo ed oggettivo; le condizioni ostative per l'accesso alla procedura sono, peraltro, confermate dall'art.69 dello stesso Codice.

È essenziale, pertanto, verificare la presenza dei presupposti sopra richiamati, con particolare riferimento agli artt.69 comma 1 e 2 comma 1 lett. c) e lett. e) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Dlgs n.14 del 12 gennaio 2019, ovvero:

- riconoscere nel ricorrente indebitato la figura del consumatore così come individuata dall'art.6 comma 2 lett. b) Legge 3/2012 che qui recita: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ...”*;
- verificare lo stato di sovraindebitamento, che il sopracitato art.6 al comma 2 lett. a) definisce quale *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- accertare che il sovraindebitato, con riferimento alla più volte citata Legge 3/2012:
 - non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II;
 - non si sia avvalso nei cinque anni precedenti di uno strumento analogo per cui risulti già esdebitato;
 - non abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non sia giunto alla condizione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede, dolo o frode;
 - non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

I suddetti vincoli, condizione di accesso alla procedura, sono stati oggetto di una relazione illustrativa pubblicata a cura del portale delle procedure concorsuali “Crisi&Insolvenza”, che si sofferma scrupolosamente sulle responsabilità a carico del debitore consumatore, enunciando che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del*



debitore.” Ancora dalla relazione: “Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l’aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti. A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.”

Nel caso specifico, la procedura oggetto del presente ricorso risulta assistita da tutti i presupposti che sostengono il piano del consumatore presentato. Infatti, il presupposto soggettivo è tipicamente legato alla persona fisica, in questo caso una pensionata, mentre quello oggettivo riguarda la qualità dei debiti contratti, non legati ad alcuna attività imprenditoriale o professionale, relativi ad obbligazioni assunte per motivi strettamente personali, in assenza di qualunque intenzione fraudolenta a danno di terzi.

La scrivente precisa, perciò, il rispetto delle condizioni sopra citate per l’accesso alla procedura oggetto del presente ricorso.

3. Attività preliminari del gestore della crisi

Il Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall’art.68 comma 4 CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo forniti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL;
- richiesta posizione debitoria presso Centrale Rischi e CAI (Centrale Allarme Interbancaria) della Banca d’Italia;
- richiesta posizione debitoria presso CRIF (Centrale Rischi Intermediazione Finanziaria) e CTC (Consorzio Tutela del Credito);
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di Credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l’esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.



4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte

A questo punto, la scrivente intende procedere con una breve disamina delle vicissitudini personali della debitrice proponente nonché delle motivazioni che l'hanno portata al sovraindebitamento, sulla scorta della documentazione fornita dalla stessa per il tramite del suo Avvocato, oltre che dalla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata.

Nel 1976, la sig.ra Mattu si univa in matrimonio con il [REDACTED], unione allietata dalla nascita [REDACTED], oggi adult [REDACTED]. Nel 1993, precisamente il 16 dicembre e in [REDACTED] [REDACTED], la coppia acquistava un immobile posto nel [REDACTED] [REDACTED] da destinare a dimora principale, come da atto di compravendita a rogito del [REDACTED], [REDACTED] (all.3). L'acquisto dell'immobile, identificato in catasto come da visura allegata al presente ricorso, veniva perfezionato con il versamento del prezzo di [REDACTED] a favore del venditore, che, perciò, rinunciava all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Dieci anni dopo, in data 11 novembre 2003, presso lo studio del [REDACTED], i coniugi [REDACTED] [REDACTED] (all.4), del [REDACTED] = da restituirsì in venticinque anni, finalizzato all'estinzione di un precedente [REDACTED] [REDACTED] a carico dell'immobile sopra menzionato. In sostanza, la casa coniugale, acquistata in contanti e in assenza di gravami, era servita [REDACTED] con la [REDACTED], erogando i denari ad estinzione del [REDACTED] cancellava la [REDACTED] sull'immobile sopra descritto iscrivendone un'altra a sua volta per [REDACTED] ovvero il doppio del valore del [REDACTED]. Dall'atto stipulato presso lo studio del [REDACTED] si desume, inoltre, l'intenzione dei [REDACTED] ad avviare la ristrutturazione [REDACTED].

Il piano del consumatore presentato ci dice che all'epoca entrambi i coniugi lavoravano: lei era [REDACTED] mentre lui era [REDACTED]; quindi, non avevano problemi economici particolari e potevano affrontare tranquillamente la rata di [REDACTED] che equivaleva ad un mensile di [REDACTED]

Il 2 ottobre 2009, essi stipulavano un [REDACTED] richiesto alla [REDACTED] (all.5). I tempi di restituzione venivano concordati in venti anni per [REDACTED], cadauna di [REDACTED] =, [REDACTED], questa volta in capo ad un immobile di proprietà del sig. [REDACTED] [REDACTED]. Lo scopo del [REDACTED]



consisteva nella ristrutturazione di quest'ultimo immobile, sito in [REDACTED]

Si arriva, così, al 2012 quando [REDACTED] della ricorrente iniziava a subire le conseguenze della crisi economica e finanziaria, al punto che la sig.ra Mattu si trovava sovente a dover affrontare da sola sia il pagamento [REDACTED] che le spese necessarie al sostentamento della famiglia ed al mantenimento della dimora coniugale. Venendo meno parte delle entrate, ella fu, perciò, costretta a rivolgersi [REDACTED] [REDACTED]), richiesta a cui, secondo il piano di ristrutturazione qui presentato, la [REDACTED] non diede riscontro positivo. Viceversa, l'istante proseguì nel pagamento delle rate contratte con la [REDACTED], in sostanza quelle di importo più contenuto, il cui impegno risulta essere stato rispettato fino al mese di novembre 2023.

Nel frattempo, la [REDACTED] [REDACTED] (all.7) ai sigg. Mattu e [REDACTED] rispettivamente alle date del 10 e del 12 dicembre 2019, intimando il pagamento entro 10 giorni dalla notificazione delle somme di seguito dettagliate:

- [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Oltre spese legali ed ulteriori interessi da conteggiare.

Per il tramite degli [REDACTED], esige il pagamento delle 18 [REDACTED] non onorate, oltre ad altri diritti come sopra rappresentati, ma l'istante, unitamente al coniuge, in data 30 maggio 2019 aveva già depositato un [REDACTED]

[REDACTED] oggetto della causa, irregolarità che si riportano direttamente dal piano di ristrutturazione presentato alla scrivente: *“usurarietà, piano finanziario con capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, indeterminatezza delle condizioni contrattuali.”*

Il giudizio, identificato con il ruolo [REDACTED] [REDACTED], è tuttora pendente presso il Tribunale di Tivoli e affidato alla [REDACTED]. Il Tribunale ha, inoltre, incaricato un CTU per la elaborazione di una perizia tecnico-contabile, perizia che risulta essere stata svolta ma solo sulla presunta usurarietà, tralasciando le altre anomalie. Di nuovo dal piano consegnato alla scrivente: *“Il giudizio, inoltre, vede fissata l’Udienza del 23.04.25, per la precisazione delle conclusioni, da precedente rinvio del*



23.02.24. All'Udienza, [REDACTED] che rappresenta le parti, formulerà richiesta di riconvocazione del CTU, alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la Sentenza n. [REDACTED]

Nel frattempo, anche la posizione debitoria nei confronti di [REDACTED] passava ad altro creditore, tramite incorporazione a favore di [REDACTED] (all.8).

Come anticipato in precedenza e grosso modo nel medesimo lasso temporale, la debitrice sig.ra Mattu era impegnata a fronteggiare il rovescio di fortuna del marito che vedeva [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Sempre grazie al [REDACTED]
[REDACTED] precedentemente intervenute a sostegno economico del padre.

Quest'ultimo, nel 2018, aveva definitivamente [REDACTED]
[REDACTED]. Dal piano di ristrutturazione si evince che [REDACTED] rigettava la domanda spingendo il marito della ricorrente ad avviare un ricorso giurisdizionale presso il Tribunale di Tivoli, poiché “[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (all.9).

Finalmente, il marito della ricorrente riusciva a [REDACTED]
[REDACTED]

nel corso del triennio 2016-2018 a titolo di aiuti economici. In particolare, secondo il piano presentato, il [REDACTED].

Nel corso del 2011, il [REDACTED]
[REDACTED] pag.28 dell'all.30), per la quale, ad oggi, non sono presenti procedure di recupero. Si tratta, quindi, di un debito non contratto personalmente dalla sovraindebitata che, tuttavia, la stessa vorrebbe ricomprendere nel piano di composizione della crisi, soprattutto tenendo conto del fatto che la coppia, di f [REDACTED]
[REDACTED] per cui ciascuno è responsabile per sé e, al contempo, impegnato per entrambi.

Prima di proseguire con la disamina delle cause che hanno portato la sig.ra Mattu al sovraindebitamento, inducendola ad accedere alla procedura di composizione della crisi, la scrivente vuole puntualizzare come la persistente [REDACTED] della signora abbia coinvolto la stessa e tutta la famiglia. La coppia e, in particolare, **la ricorrente**, nel corso



degli anni, ha contratto obbligazioni che riteneva in tutta onestà di poter affrontare, comportandosi quale “consumatore” e con pieno diritto di accesso alla procedura di cui al presente ricorso. I contratti di mutuo, infatti, risultano essere stati stipulati sempre in qualità di persona fisica, [REDACTED]. È evidente, tuttavia, che le vicissitudini commerciali del coniuge abbiano impattato negativamente sulla stabilità economica della famiglia, coinvolgendola totalmente, con conseguente messa a disposizione da parte dell'istante di tutte le proprie risorse finanziarie anche per debiti che non aveva contratto in prima persona.

A tutto quanto sopra rappresentato, nel lasso temporale 2001 – 2005 si sommavano i problemi di [REDACTED], la quale, secondo il piano di ristrutturazione presentato, iniziava a [REDACTED]

[REDACTED] A seguito della diagnosi, i medici le prescrissero opportune terapie [REDACTED] in un contesto economico e finanziario già compromesso, appesantivano ulteriormente una [REDACTED]. Le [REDACTED] qui richiamate sono confermate dalla relativa documentazione allegata al presente ricorso (all.11), da cui emerge il riconoscimento di [REDACTED]

La sovraindebitata dichiara, inoltre, di essere [REDACTED]

In questo ambito vanno considerati i fatti che hanno coinvolto la [REDACTED], all'epoca conoscente della Mattu, e che ha adito causa contro l'istante chiedendo il rimborso delle ingenti somme, [REDACTED], a suo dire consegnate nelle mani dell'istante stessa e da questa mai restituite. La Mattu si è sempre difesa sostenendo di non aver mai ricevuto denari dalla [REDACTED] affermando che, quest'ultima, aveva in realtà prestato i soldi ad un'amica che entrambe avevano in comune, per la quale la ricorrente si era limitata a garantire per il [REDACTED], forse firmando della documentazione. Di fatto non è stata in grado di raccontare i fatti occorsi in maniera puntuale e circostanziata, semplicemente perché, dato lo [REDACTED], non li ricorda, ed anche il piano presentato alla scrivente si rivela abbastanza carente di informazioni.



Ciononostante, la documentazione fornita al Gestore comprende le [REDACTED], rispettivamente di giugno ed agosto del 2023, che colmano almeno in parte le lacune presenti nel racconto dell'istante. In particolare, la [REDACTED] (all.12) riporta i fatti accaduti in maniera dettagliata, seppur di parte poiché narrati dall'appellata [REDACTED]

Riguardo la [REDACTED] (all.13), essa afferisce l'azione mossa dalla [REDACTED] la quale si rivolgeva al Tribunale di Tivoli affinché dichiarasse l'inefficacia dell'atto stipulato presso il [REDACTED] [REDACTED] all.14), per mezzo del quale i signori Mattu e [REDACTED] costituivano un [REDACTED] [REDACTED]. Nel fondo confluivano gli immobili di proprietà dell'istante e del coniuge, più precisamente e direttamente dall'atto:

- [REDACTED]

Dei suddetti immobili, già in precedenza menzionati, si conferma la comproprietà per il 50% ciascuno attribuita alla ricorrente Mattu ed al coniuge.

Secondo l'atto di costituzione [REDACTED], è confluito nel [REDACTED] anche un immobile di proprietà unicamente del coniuge della debitrice, pervenuto al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], immobile così identificato:

- “[REDACTED]

Ovviamente, in questa sede, il Gestore non entra nel merito delle motivazioni delle decisioni contenute nelle sentenze, che, peraltro, condannano unitamente la Mattu, revocando in ultimo il [REDACTED]. La ricorrente, ad ogni buon conto, chiede che le



Certificazioni Uniche presentate dall'Ente erogante negli ultimi cinque anni ed allegare al presente ricorso.

Di seguito, il reddito di pensione evidenziato in ciascuna di esse:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Spese necessarie al sostentamento personale della sovraindebitata

Come più volte ribadito, la sovraindebitata conduce la sua vita per conto proprio, di fatto separata dal marito, nella casa ad entrambi cointestata, mentre il coniuge ha posto, ormai da tempo, la sua dimora abituale [REDACTED]. A riprova di ciò, la scrivente allega al presente ricorso i certificati di residenza (all.26 e all.28) e di stato di famiglia di entrambi (all.27 e all.29).

Nel prospetto che segue, vengono dettagliate le spese sostenute mensilmente.

NATURA SPESE	IMPORTO
Alimenti e prodotti per la pulizia della casa e della persona	€ 500,00
Utenze varie, tributi, cessioni del quinto	€ 500,00
Carburante	€ 100,00
Abbigliamento	€ 50,00
Bollo, assicurazione e manutenzione auto	€ 150,00
Spese mediche	€ 250,00

Il totale degli importi comunicati dall'istante corrisponde al valore di [REDACTED] €, ovvero una cifra ben superiore a quella [REDACTED], e qui la scrivente ritiene opportuno porre alcune considerazioni all'attenzione del Giudice.

Le voci che pesano maggiormente sul tenore di vita della sovraindebitata sono rappresentate dagli alimenti, dalle utenze e dalle spese per l'autovettura.

ALIMENTI - Come già puntualizzato nel corso della presente trattazione, l'istante, [REDACTED], si fa carico ormai da diversi anni di tutto quanto possa riguardare [REDACTED] sostenendolo sia dal punto di vista economico che da quello riguardante le difficoltà della vita quotidiana, per i motivi già ampiamente illustrati. Ma il [REDACTED] è [REDACTED],



collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione ...". È evidente che l'obbligo alla coabitazione non risulta rispettato ma, per tutto il resto, la Mattu si è sempre adoperata e non ha mai abbandonato il marito. Va peraltro evidenziato che il coniuge che si disinteressa di quello malato abbandonandolo in uno stato di incapacità, è perseguibile anche penalmente per il reato di abbandono di persona incapace, per la quale ha per legge doveri di assistenza, cura e custodia; più specificatamente, se il coniuge sano non fornisce al coniuge malato, in stato di indigenza, i mezzi necessari alle cure potrà essere chiamato a rispondere del reato di *"violazione degli obblighi di assistenza familiare"*. Chiaro non essere questo il caso, tuttavia non è da sottovalutare, ad esempio, l'importanza della spesa alimentare sostenuta dalla ricorrente in ausilio del marito [REDACTED]

Rispetto [REDACTED], la sovraindebitata Mattu fa presente che le rate vengono regolarmente onorate, poiché [REDACTED] tuttavia, ella vorrebbe ricomprendere la pratica nella procedura di cui al presente ricorso.

In tal senso ed a suffragio del desiderio della ricorrente, fin dall'entrata in vigore della Legge n.3/2012, cosiddetta "salva suicidi", le operazioni di [REDACTED] risultano essere state coinvolte nelle procedure avviate presso i Tribunali, al punto che il nuovo comma 1 bis dell'art.8, secondo cui: *"La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da [REDACTED] [REDACTED]..."*, successivo al comma 1 *"La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri."*, introdotto dall'art.4 ter della Legge n.176/2020, non ha fatto altro che ufficializzare una consuetudine che, nella pratica, era dichiaratamente diffusa ed accettata. Ciò, nonostante la frequente opposizione dei creditori concedenti il finanziamento, i quali pretendevano che l'accordo di cessione del quinto continuasse per conto proprio, recriminandone l'opponibilità rispetto alla procedura da sovraindebitamento.

D'altra parte, il debitore che recupera l'intera retribuzione o l'intero trattamento pensionistico è in grado di proporre un piano che, certamente, può godere di maggiori possibilità di omologa, quindi di successo.

A riprova del misurato tenore di vita della sovraindebitata, soprattutto rispetto al monte complessivo dei creditori, si allegano gli [REDACTED], tutti al 31 dicembre poiché da essi si evince la giacenza media esistente in corso d'anno. Più precisamente:

- e/c al 31 dicembre 2019 – [REDACTED] [REDACTED] = (all.43);

- e/c al 31 dicembre 2020 – [REDACTED] [REDACTED] = (all.44);



- e/c al 31 dicembre 2021 – [REDACTED]
- e/c al 31 dicembre 2022 – [REDACTED] = (all.46);
- e/c al 31 dicembre 2023 – [REDACTED] = (all.47);
- e/c al 31 dicembre 2024 – [REDACTED] = (all.48).

La debitrice Mattu, per il tramite del suo Avvocato ha anche fornito alla scrivente alcuni [REDACTED] [REDACTED] che pur non essendo in sequenza evidenziano un saldo positivo nonché una giacenza media non di consistente entità. La Mattu ha, altresì, comunicato il [REDACTED] è, al momento, inutilizzabile, per via [REDACTED].

8. Considerazioni riguardo il coinvolgimento del coniuge

Il procedimento unitario per la composizione della crisi, oggetto del presente ricorso, è personale, ovvero riguarda specificamente la persona fisica sovraindebitata che ne chiede l'istruttoria e, laddove giunga a buon fine ottenendo il consenso e, perciò, l'omologa del Tribunale presso il quale viene depositato, è destinato a liberare dal condizionamento debitorio solo ed esclusivamente l'istante che ne fa richiesta.

Ma, nel caso particolare, le disavventure personali [REDACTED] [REDACTED] hanno influito in maniera determinante nelle scelte finanziarie della ricorrente, la quale, con buona probabilità, avrebbe terminato il suo percorso lavorativo con maggiore serenità, iniziando una [REDACTED] con ben altre prospettive. Tutto ciò, ovviamente, [REDACTED] [REDACTED] all'inizio degli anni duemila ed i fatti successivi nei quali era coinvolta la [REDACTED], fatti che sarebbero comunque potuti accadere.

Per quanto sopra ed anche perché, non va dimenticato, i coniugi sono tuttora [REDACTED] [REDACTED], è inevitabile rappresentare le avversità che hanno colpito la ricorrente agganciandole alle traversie, [REDACTED], che hanno interessato il marito.

Quest'ultimo, pertanto, pur consapevole della titolarità per le obbligazioni contratte in prima persona, per sé [REDACTED], manifesta l'intenzione di intervenire concretamente in aiuto dell'istante Mattu, mettendo a disposizione della presente procedura le sue scarse entrate nonché l'immobile di cui è proprietario al 100%, immobile già richiamato e riepilogato al punto 9.

Si allega al presente ricorso la Certificazione Unica 2024 presentata dall'Ente erogante per l'anno di imposta 2023, da cui si evince [REDACTED] (all.31), unitamente ai [REDACTED] periodo giugno-dicembre 2024 (all.32), che ben sottolineano il riconosciuto



diritto alla riliquidazione della pensione. In essi, si evidenzia la rata di [REDACTED]

L'art.66 – Procedure familiari del nuovo Codice della Crisi consente, inoltre, il coinvolgimento dei componenti della stessa famiglia nella composizione della crisi e nell'accordo di ristrutturazione proposto dal debitore, disciplina innovativa, questa, che permette la gestione dello squilibrio finanziario quando le difficoltà di uno dei familiari si riflettono inevitabilmente sugli altri congiunti, soprattutto quelli a lui più stretti e conviventi che ne pagano in prima persona le avverse fortune.

Per completezza, si riporta uno stralcio del suddetto art.66: *“... oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.”*

L'art.66 costituisce un grosso passo avanti della Legge n.3/2023, che, al suo apparire, non contemplava le difficoltà economico-finanziarie di un individuo come problemi riguardanti tutto il nucleo familiare, cosa che, prima di tutto, in caso di omologa del Tribunale, risolveva la questione solo parzialmente, e che poteva tradursi, nel silenzio della legge, in un'imbarazzante incertezza da parte dei Giudici delle singole Corti, alcune delle quali ammettevano le procedure mentre altre le negavano. Il Legislatore ha finalmente colmato il vuoto normativo con l'art.4-ter DL n.137/2020, convertito nella Legge n.176/2020, che appunto ha introdotto la disciplina delle procedure familiari con l'art.7-bis.

La presente procedura non apparirebbe, in realtà, di tipo “familiare”, in quanto avviata di fatto da un'unica persona fisica: il Gestore, tuttavia, ritiene possa ricondursi alla fattispecie enunciata dal sopra citato art.66, non tanto per il principio della “convivenza”, visto che i coniugi abitano due dimore differenti, quanto per la comunanza di origine del sovraindebitamento, che li ha, giocoforza, coinvolti entrambi.

Per chiudere il capitolo, [REDACTED]

e firmata anche dalla sovraindebitata Mattu. [REDACTED] non rappresenta certo un classico “debito del consumatore”, non in questo caso almeno, tuttavia, a parere della scrivente, non configura neanche un “sovraindebitamento misto”, poiché nel totale complessivo dell'esposizione debitoria meglio dettagliata e riepilogata più avanti, rappresenta la percentuale del 10% per la quale si ritiene che la Mattu non debba perdere la qualifica di “consumatore”, avendo agito, si ribadisce, in aiuto del marito in difficoltà. Secondo la rivista “Diritto della Crisi”: *“... potrebbe sostenersi che il piano di ristrutturazione possa avere ad oggetto, in parte, pure debiti derivanti da una attività imprenditoriale o professionale o comunque non consumeristici, purché in forma “limitata e non predominante” ...”*. Qui neanche si parla di debiti imprenditoriali o professionali bensì di una semplice firma senza la quale la [REDACTED].



9. Riepilogo beni messi a disposizione della procedura

In questo capitolo e per motivi puramente pratici, la scrivente riepiloga i beni di proprietà dell'istante e dell'ex coniuge e dei quali si allegano le visure (all.24 e all.25):

Numero	Beni	Proprietà
1	[REDACTED]	
2	[REDACTED] Di seguito, i dati catastali attualmente risultanti in visura: foglio 30 [REDACTED]	La sovraindebitata Mattu e l'ex coniuge Rocchi risultano tuttora comproprietari al 50% ciascuno.
3	[REDACTED]	Immobile di proprietà del solo [REDACTED], abitazione principale dello stesso, [REDACTED].

Dalla proposta di ristrutturazione fornita al Gestore, viene indicato un valore complessivo stimato

[REDACTED] €. Non risulta alcuna perizia.

Si allegano al presente ricorso le ispezioni ipotecarie (all.52, 53, 54).

10. Resoconto situazione debitoria

CREDITORE	Natura del credito	Importo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████

Posto che il totale dell'esposizione debitoria dell'istante risulti di ██████████= cui va sommato quanto dovuto all'OCC di Tivoli per € 11.214,04= ██████████=, dalla tabella emerge un debito minimo nei confronti ██████████, il che fa supporre che la sovraindebitata abbia scelto di onorare preferibilmente i ██████████ a scapito di altre obbligazioni. A tal proposito, si allega la risposta ██████████ (all.37) unitamente al certificato carichi pendenti rilasciato ██████████ (all.38) e allo stesso certificato rilasciato dalla Procura del Tribunale di Tivoli (all.50).

Si allegano, altresì, la risposta del ██████████ (all.39) da cui risulta unicamente il debito nei confronti ██████████= e il certificato del Casellario Giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia (all.51).

Va anche considerato che, dal momento della presentazione dell'istanza all'OCC di Tivoli da parte della debitrice, avvenuta il 18 dicembre 2023, il debito complessivo nei confronti dei creditori può certamente variare a causa di possibili differenze da imputare al progressivo accrescimento degli interessi.

11. Esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori

PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Dal piano di ristrutturazione presentato non risultano procedure esecutive in essere.

CONTENZIOSO PENDENTE

██████████ (all.33).

██████████.

Entrambi gli atti pendono presso il Tribunale di Tivoli.

12. Solvibilità e capacità di adempiere del consumatore

La nozione di "sovraindebitamento passivo" si sposa molto bene con l'idea classica di persona sovraindebitata, laddove il soggetto non è più riuscito a far fronte alle proprie obbligazioni ma non è ricorso ad ulteriori fonti di credito. In questo caso, la ricorrente, nell'estremo tentativo di recuperare le fila del proprio destino finanziario, attivando la pratica ██████████, prima, e contraendo ██████████, poi, ha agito configurando un "sovraindebitamento attivo", cosa che ha peggiorato pesantemente il quadro d'insieme già complicato.



È assolutamente evidente il netto squilibrio tra disponibilità finanziaria ed obbligazioni assunte, squilibrio tutt'altro che momentaneo poiché le entrate della debitrice sono ben definite e con buona ragione di rimanere le medesime per un futuro sufficientemente lungo. Ella è cosciente della propria posizione debitoria e con l'attivazione della presente procedura si rende disponibile a tentare una composizione della crisi che possa, sia pure in parte, soddisfare le pretese creditorie degli aventi diritto, anche grazie al fattivo ausilio del marito e, comunque, tenendo conto di necessitare di entrate sufficienti per una vita dignitosa.

13. Proposta di accordo e ristrutturazione debiti

Per la stesura del presente ricorso, la scrivente ha potuto avvalersi della corposa documentazione messa a disposizione dalla sovraindebitata sig.ra MATTU per mezzo del suo Avvocato Monica Vitale e di quella ulteriormente richiesta ai vari enti interessati, tra gli altri [REDACTED], la [REDACTED].

La ricorrente, sig.ra Mattu, ha presentato un Piano del Consumatore finalizzato al raggiungimento di un accordo per la composizione della propria crisi da sovraindebitamento, ex art.7 e segg. Legge 3/2012 e s.m.i., proponendo la messa a disposizione di una quota della [REDACTED] [REDACTED] oltre agli immobili dei quali è comproprietaria al 50% con il coniuge, identificati ai numeri 1 e 2 nella tabella al punto 9.

Quanto segue, direttamente dal Piano del Consumatore: “... la proposta prevede di mettere a disposizione l'immobile ... la cui vendita, con trattativa privata, comporterebbe un realizzo, secondo la stima tratta dai valori OMI del [REDACTED] [REDACTED] che, se venduto all'asta, non consentirebbe il medesimo ricavato, atteso il ribasso derivante da ciascun incanto. Infatti, tenuto conto del ribasso del 25% per ciascun incanto e la possibile risposta al terzo, quarto incanto, l'immobile verrebbe venduto al valore di Euro [REDACTED] circa. La vendita del suddetto immobile, secondo il criterio privatistico, invece, consentirebbe di soddisfare i creditori privilegiati, in ragione della collocazione degli stessi sul ricavato, nel pieno rispetto della proposta formulata, tenuto conto che, l'immobile seppur da ristrutturare è collocato in zona montana turistica [REDACTED].”



economica del debitore in maniera di garantire a quest'ultimo la possibilità di ricominciare il proprio percorso umano con nuove opportunità di futuro.

A questo punto, per tutto quanto sopra esposto,

in considerazione di quanto segue:

- il reddito netto mensile a disposizione della ricorrente e il fattivo aiuto del coniuge che si riconosce direttamente coinvolto;
- la situazione familiare ed il modesto tenore di vita della stessa;
- la suddetta cifra di ██████████ unita alla messa a disposizione dell'unico immobile di proprietà, che ella può garantire in favore della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui al presente ricorso, per il cui successo riconosce di avere tutto l'interesse,

**la scrivente ritiene il Piano del Consumatore presentato
fattibile dal punto di vista economico-finanziario**

in quanto migliore alternativa in grado di conciliare gli interessi dei creditori, tutelandoli nella misura maggiore possibile, con la necessità dell'istante di vivere dignitosamente.

15. Conclusioni

La scrivente chiede, pertanto, a Codesto Onorevole Tribunale di:

- **considerare attendibile e meritevole di attenzione la proposta avanzata dalla sovraindebitata sig.ra Licia MATTU;**
- **dichiarare aperta la procedura di cui agli artt.66-67 e ss Dlgs 14/2019 e s.m.i. per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza ex art.70 Dlgs 14/2019 disponendo la comunicazione ai creditori;**
- **omologare quindi l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore qui proposto;**
- **disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;**
- **secretare il presente ricorso ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante e delle parti terze citate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.**



Allegati:

- 1) – nomina gestore
- 2) – dichiarazione di accettazione e indipendenza
- 3) – atto di compravendita [REDACTED]
- 4) – contratto di mutuo [REDACTED]
- 5) – contratto di mutuo [REDACTED]
- 6) – raccomandata AR del 28 febbraio 2018
- 7) – atto di precetto [REDACTED]
- 8) – [REDACTED] della sovraindebitata
- 9) – comunicazione incorporazione [REDACTED]
- 10) – [REDACTED] del coniuge
- 11) – [REDACTED] della sovraindebitata
- 12) – sentenza [REDACTED]
- 13) – sentenza n. [REDACTED]
- 14) – atto di costituzione [REDACTED]
- 15) – pignoramento presso terzi [REDACTED]
- da 16 a 20) – CU dal 2020 al 2024 periodi d'imposta dal 2019 al 2023 compresi
- 21) – documentazione [REDACTED]
- 22) – spese Mattu a campione
- 23) – spese coniuge a campione
- 24) – visura catastale 1
- 25) – visura catastale 2
- 26) – certificato residenza MATTU
- 27) – certificato residenza [REDACTED]
- 28) – certificato stato di famiglia MATTU
- 29) – certificato stato di famiglia [REDACTED]
- 30) – [REDACTED] (pag.28)
- 31) – CU 2024 [REDACTED]
- 32) – [REDACTED] giugno-dicembre 2024
- 33) – ricorso per decreto ingiuntivo [REDACTED]
- 34) – atto pignoramento presso terzi [REDACTED]
- 35) – ordinanza di assegnazione
- 36) – pec dalla [REDACTED]
- 37) – risposta posizione debitoria [REDACTED]



- 38) – certificato carichi pendenti [REDACTED]
- 39) – risposta [REDACTED]
- 40) – mail [REDACTED]
- 41) – [REDACTED] - giudizio di accertamento
- 42) – [REDACTED] - opposizione a precetto
- 43) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2019;
- 44) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2020;
- 45) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2021;
- 46) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2022;
- 47) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2023;
- 48) – estratto conto [REDACTED] al 31 dicembre 2024;
- 49) – estratti conto [REDACTED];
- 50) – certificato carichi pendenti TRIBUNALE;
- 51) – casellario giudiziale;
- 52) – ispezione ipotecaria - 1;
- 53) – ispezione ipotecaria - 2;
- 54) – ispezione ipotecaria – 3;
- 55) – piano ristrutturazione consumatore;
- 56) – procura alle liti.

Con Osservanza.

Roma, lì 24 marzo 2025

Il Gestore

Rag. Anna Maria Arese

